

- (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
- (6) La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l'accumulo di gas esplosivi in tali locali.
- (7) La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017.
- (10) La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO 9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 <sup>(7)</sup> della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. È opportuno inserire il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 nell'allegato I di tale decisione di esecuzione.
- (12) Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno inserire il riferimento delle norme armonizzate EN ISO 11105:2017 e EN ISO 9097:2017 nell'allegato II di tale decisione di esecuzione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).

